



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BENEDETTI-TOMMASEO"

c.f. 94050340275 - c.m. VEIS026004

Castello n. 2835 - Cap.30122 VENEZIA Tel.041.5225369 (S. Giustina) - Tel. 041-5225276 (P. Martinengo)
e-mail: VEIS026004@istruzione.it PEC : VEIS026004@pec.istruzione.it sito: www.liceobenedettitommaseo.edu.it
Codice univoco dell'ufficio: UFG655

Circolare n. 204 dell'a.s. 2024-2025

Venezia, 5 dicembre 2024

Agli studenti e alle famiglie
A tutto il personale,
Alla DSGA

Oggetto: Somministrazione e pagamento sanzioni in contravvenzione al divieto di fumo.

Si ricorda agli studenti e alle famiglie la Circolare n 12 relativa al Divieto di fumo in tutti i luoghi pertinenti alla scuola (quindi anche cortili, palestre ,bagni,corridoi e nel tragitto scuola - palestra).

Si rammenta altresì che il divieto è esteso anche ai dispositivi di fumo elettronici .

Secondo la normativa vigente così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n.448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, **“i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.** La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni”.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T (Causale: Infrazione divieto di fumo – IIS Benedetti Tommaseo). I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria didattica e/o all'indirizzo mail alunni@benedettitommaseo.org onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2.000.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico ha individuato i preposti all'applicazione del divieto, a cui il personale in sorveglianza potrà rivolgersi per far applicare la normativa e che sono qui di seguito specificati:

1. Carlassara Andrea
2. Ellero Alberto
3. Gropello Andrea
4. Torresan Claudio
5. Zambelli Elisabetta

I preposti avranno i seguenti compiti:

- contestano al trasgressore la violazione della normativa antifumo, la compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva (ogni preposto seguirà la propria numerazione)
- richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale
- in caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni; qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”. Si ricordano a tal proposito gli Artt. n 337 del Codice Penale (resistenza a un pubblico ufficiale) e 496 (falsa dichiarazione sulla identità)
- qualora il trasgressore sia conosciuto e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”
- provvedono alla redazione in duplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'amministrazione
- individuano l'ammenda da comminare
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza
- consegnano la seconda all'ufficio di segreteria didattica.

Infine, si ricorda a tutto il personale e agli studenti che, oltre a non essere consentito fumare, la Legge n. 221/2015, sulla cosiddetta “green economy”, ha introdotto il divieto di “abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi” con conseguenti multe per chi getta a terra i mozziconi delle sigarette.

Chiunque violi i divieti di cui sopra è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Marco Vianello

*documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa*

connessa